



**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**

COMITATO CONGIUNTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Delibera n. 98 del 31 luglio 2026

Il Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125, recante “Disciplina generale sulla Cooperazione Internazionale per lo sviluppo”, e in particolare, l’art.26, comma 4, concernente Organizzazioni della Società Civile ed altri soggetti senza finalità di lucro, l’art.25, concernente Regioni ed enti locali, l’art.24, comma 1, concernente Amministrazioni dello Stato, Camere di commercio, Università ed Enti pubblici, l’Art. 21, concernente le attribuzioni del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo, e l’Art.17, comma 3, concernente funzioni e compiti dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo;

Visto il Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n. 113, recante “Statuto dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo” e, in particolare, gli Articoli 6, comma 2, lettera c), 15, comma 3, 18 e 19;

Visto il “Regolamento interno del Comitato Congiunto per la Cooperazione allo Sviluppo”, approvato con Delibera del Comitato Congiunto n. 76 del 19 luglio 2021;

Vista la Delibera del Comitato Congiunto n. 87 del 19 giugno 2026, con la quale sono state approvate le “Procedure per la concessione di contributi alle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo promosse dai soggetti di cui agli Articoli 24, 25 e 26 della Legge 125/2014 e per l’affidamento della realizzazione delle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo ai soggetti di cui all’art. 26 della Legge 125/2014”;

Considerata l’opportunità di consentire l’applicazione delle disposizioni più favorevoli introdotte dalle nuove Procedure anche alle iniziative approvate, limitatamente alle attività, agli adempimenti e alle fasi esecutive non ancora conclusi;

Considerato che tale applicazione riguarda esclusivamente la fase convenzionale ed esecutiva delle iniziative e non incide sulle procedure comparative e sulla selezione dei Soggetti Esecutori;

Visto il parere positivo espresso dal Comitato Direttivo di AICS nella seduta del 29 luglio 2026 ai sensi dell’art.6 comma 2 lettera c) del Decreto del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale 22 luglio 2015, n.113;

Sulla base della documentazione predisposta dall’AICS, trasmessa alla Segreteria del Comitato Congiunto/DGCS e acquisita agli atti della presente riunione

Delibera

l'approvazione della modifica dell'Articolo 23 delle *“Procedure per la concessione di contributi alle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo promosse dai soggetti di cui agli Articoli 24, 25 e 26 della Legge 125/2014 e per l'affidamento della realizzazione delle iniziative di Cooperazione allo Sviluppo ai soggetti di cui all'art. 26 della Legge 125/2014”*, approvate con Delibera del Comitato Congiunto n. 87 del 19 giugno 2026.

L'Articolo 23 delle predette Procedure è sostituito dal seguente:

«Articolo 23 – Disposizioni transitorie

1. Fatto salvo quanto previsto al comma successivo, le presenti Procedure non si applicano alle procedure comparative già deliberate, nonché alle iniziative promosse e affidate già selezionate e/o avviate alla data di approvazione da parte del Comitato Congiunto delle presenti Procedure. In tali casi, continueranno a valere le “Procedure Generali per la concessione di contributi e la gestione e rendicontazione di Iniziative promosse da Soggetti pubblici e privati no-profit di Cooperazione di cui al Capo VI della Legge n. 125/2014 e fondate su approccio RBM”, approvate dal Comitato Congiunto con Delibera n. 71 del 31 luglio 2020, e le “Condizioni e modalità per l'affidamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo ad organizzazioni della società civile e altri soggetti senza finalità di lucro iscritti all'Elenco di cui all'Articolo 26, comma 3, della Legge 125/2014”, approvate con Delibera del Comitato Congiunto n. 8 del 20 febbraio 2017 e modificate con Delibera n. 50 del 5 febbraio 2018.

2. Le presenti Procedure possono, tuttavia, trovare applicazione anche con riferimento a iniziative approvate, limitatamente alle disposizioni più favorevoli per il Soggetto Esecutore e purché riferite ad attività, adempimenti o fasi esecutive dell'iniziativa non ancora conclusi alla data di entrata in vigore delle presenti Procedure. L'applicazione delle disposizioni sopravvenute ai sensi del presente comma è subordinata alla richiesta del Soggetto Esecutore e alla relativa approvazione da parte dell'AICS. Resta fermo che le singole procedure di scelta del contraente avviate sotto la disciplina previgente si concludono secondo la medesima disciplina».

L'ultimo capoverso del dispositivo della Delibera del Comitato Congiunto n. 87 del 19 giugno 2026 è sostituito dal seguente: *«Le Procedure approvate con la presente Delibera si applicano secondo quanto previsto dall'Articolo 23 delle medesime».*

Restano ferme tutte le ulteriori disposizioni contenute nella Delibera del Comitato Congiunto n. 87 del 19 giugno 2026 e nelle Procedure con essa approvate.

La presente Delibera entra in vigore alla data della sua adozione.